

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50

CONTRATTO

Per l'esecuzione dei:

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL

CANALE RIO SAN TEODORO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO –

CUP: C74H20001490001 – CIG: 88613655BA

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di aprile nella residenza comunale, tramite scambio di corrispondenza PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell'art.

32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale:

MLSGGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale

n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto

dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2. Sig.ra Antonia Anna Porcu nata a Villaputzu il 10 luglio 1954, residente a Cagliari

(CA), in via P. da Palestrina n. 84, C.F. PRCNNN54L50L998C, il quale interviene al

presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **AURELIO PORCU &**

FIGLI srl, con sede in via S'Arrunloni, 5, (CA) cap. 09126, P.IVA. 00267530921;

PREMESSO

– - Con la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 è stato approvato il Bilancio di

previsione triennale 2020- 2022che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/10

del 19.06.2018 e n. 34/29 del 03.07.2018 è stato approvato il Programma di spesa per la

realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in

	in data odierna, in atti;	
	– che in data 22.03.2022 veniva sottoscritto il contratto dei lavori di “completamento del	
	canale rio San Teodoro all'interno del centro abitato – lavori principali;	
	– che in data 30.03.2022 prot. n. 3483 venivano consegnati i lavori dalla direzione dei	
	lavori;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 in data 20.07.2022	
	è stato approvato il progetto di variante redatto dall'Ing. Giuseppe De Fanti, per il	
	“completamento del canale rio San Teodoro all'interno del centro abitato per un importo	
	di €.72.865,75 come da quadro economico rimodulato dalla perizia di variante derivante	
	dalle economie di gara del progetto principale;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula della presente scrittura privata relativa al	
	contratto dei lavori di completamento del canale rio San Teodoro all'interno del centro	
	abitato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi	
	due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la perizia di variante dei	
	lavori di “ Completamento del canale Rio San Teodoro all'interno del centro abitato ”,	
	relativi al Progetto di variante approvato con determinazione LL.PP n. 71 in data	
	20.07.2022, di cui al finanziamento con Determinazione del Servizio Opere Idriche e	
	Idrogeologiche datata 18.09.2020 n.26383/1562.	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto</u>	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	4	

presente contratto e dai seguenti documenti:

Tav.01 Inquadramento planimetrico; Tav.02 Planimetria di progetto; Tav.03 Sezioni Tipo e part. Costruttivi; Tav.04 Sezioni Canale_Fase 1e2;; Tav.05 Sezioni Canale_Fase 3; Tav.06 Sezioni Canale_Fase 4; Tav.07 Sezioni Canale_Fase 5; Tav.08 Planimetria rilievo via bari; Tav.09 Sezioni via Bari; Tav.10 Planimetria via Palermo; Tav.11 Sezioni via Palermo; All. A.1 Relazione_di_variante_ REV3; All. A.2 Computo di variante_REV3; All.A.3 Quadro comparativo_ REV3, All.A.4 spese_tecniche; ed altri atti del progetto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro **52.469,13** (eurocinquantaduemilaquattrocentosessantanove/13) per lavori, oltre IVA nella misura di legge.

Articolo 4. Revisione Prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni e secondo quanto disciplinato dall'art. 26 – parte prima del capitolato speciale d'appalto;

Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale, o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi

dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a € **50.000,00** dell'importo contrattuale. Per ulteriori disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto;

Articolo 6. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui all'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 2.13 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei

	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	

	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)	
	n.2342560 emessa in data 26.01.2022, rilasciata dalla Società Coface, via Lorenteggio,240 -	
	20147 Milano, P.iva 09448210154, per l'importo contrattuale di Euro 147.711,20	
	(eurocentoquarantasettemilasettecentoundici/20). Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
	richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,	
	comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	9	

	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da	
	ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.	
	50/2016, l'appaltatore ha presentato polizza n. 407948365 emessa in data 27.01.2022	
	dalla compagnia assicurazioni, AXA Assicurazioni S.P.A., Corso Como,17- 20154	
	– Milano, P.iva 10534960967, Agenzia L.D.M di Luigi di Martino e C s.a.s,	
	cod.8908 –Cagliari, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per	
	danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 500.000,00, non inferiore a	
	quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.

Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.

La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.

Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.

Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. **88613655BA**

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor:

- Sig.ra Antonia Anna Porcu nata a Villaputzu il 10 luglio 1954, residente a Cagliari (CA), in via P. da Palestrina n. 84, C.F. PRCNNN54L50L998C nella sua qualità di Legale

rappresentante dell'Impresa **AURELIO PORCU & FIGLI srl.**

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati

alle commesse pubbliche: Banco di Sardegna, Filiale di Cagliari, via della Pineta, 112

IBAN: IT 27U01015 04803 0000 70254174, come da dichiarazione sostitutivo ex DPR

445/2000 acquisita al prot. n. 956 del 28.02.2022.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il

quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte

integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016.

Articolo 16. Controversie

Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le	
	modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,	
	comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del	
	trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a	
	seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti	
	disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati	
	sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale	
	vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Senorbì, nella	
	persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Giuseppe Lonis n. 34.	
	Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'interessato esprime pertanto, il proprio	

consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto, l'appaltatore viene designato come

Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di

rendicontazione del contratto medesimo.

Il presente atto in formato elettronico compone di 16 pagine a video della presente che lo

approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono mediante firma

digitale.

L'APPALTATORE Antonia Anna Porcu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Gian Giuseppe Melis